

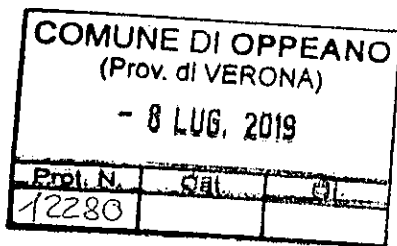


CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.



Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco
del Comune di
OPPEANO (VR)

All'Organo di revisione
economico-finanziaria
del Comune di
OPPEANO (VR)

Oggetto: trasmissione delibera n. 170/2019/PRSP_PRA del 13 marzo 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 170/2019/PRSP_PRA, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto, ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, in data 13 marzo 2019 e depositata in data 3 luglio 2019.

Distinti saluti.

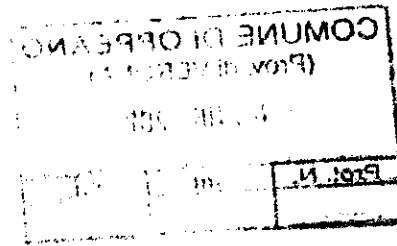
Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI

San Marco 3538 - Campo Sant'Angelo - 30124 Venezia - Italia | Tel. 041.2705.416
e-mail: supporto.sezione.controllo.veneto@corteconti.it PEC: veneto.controllo@corteconticert.it

e.g.



Deliberazione n. 170/2019/PRSP_PRA/Oppeano



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 13 marzo 2019

composta dai magistrati:

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Giampiero PIZZICONI	Consigliere
Tiziano TESSARO	Consigliere, relatore
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Maristella FILOMENA	Referendario
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 17 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

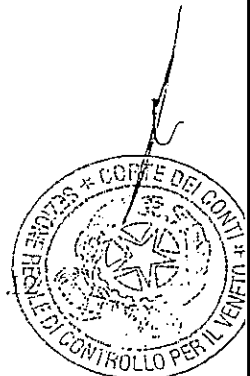
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;



VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del Tuel, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA, da ultimo, la legge 27 dicembre 2017 n. 205;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 marzo 2017, recante le *"Linee guida e relativo questionario per gli Organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. rendiconto della gestione 2016"*

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le *"Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018"*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 20/2018/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2018;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016 redatta dall'Organo di Revisione del Comune di Oppeano (VR);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 15/2019 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Tiziano Tessaro;

FATTO

Dall'esame del questionario e della relazione sul rendiconto 2016 del Comune di Oppeano (VR) redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e dai dati in possesso di questa Corte, sono emerse una serie di criticità che vengono di seguito compendiate:

- la tardiva approvazione del rendiconto 2016 avvenuta in data 17/5/2017;
- la necessità di adozione delle misure consequenziali per la copertura di un disavanzo ordinario di € 238.434,26;
- il basso grado di realizzo dei proventi derivanti dal recupero evasione tributaria.

Con nota istruttoria protocollo n. 531 del 22 gennaio 2019, indirizzata al Sindaco ed all'Organo di revisione, si chiedevano chiarimenti in merito alle suddette criticità.

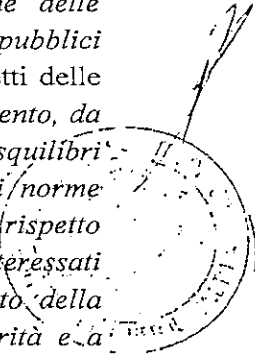
Il Comune di Oppeano ha riscontrato l'istruttoria con deduzioni depositate in data 8 febbraio 2019, protocollo n. 2579, acquisite al protocollo di questa Corte con numerazione 1046 dell'8 febbraio 2019, integrate con comunicazione datata 12 febbraio 2019, protocollo n. 2774, acquisita al protocollo di questa Corte con numerazione 1152 del 12 febbraio 2019.

All'esito della suddetta risposta, il Magistrato istruttore ritenendo la sussistenza dei presupposti di legge ha deferito la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e la pronuncia di competenza, evidenziando il permanere di taluni profili di criticità emergenti dall'esame del rendiconto 2016 del Comune di Oppeano.

DIRITTO

1. L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che *"gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo"* (di seguito, "Questionario") sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 6 /SEZAUT/2017/INPR per il rendiconto 2016).

L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*"verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti."*), ne definisce l'ambito (*"Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (*"Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*).



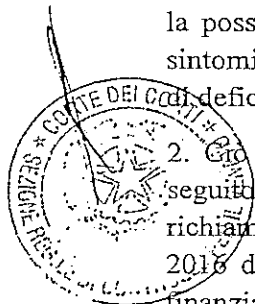
In ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione *"di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio"* (Corte cost. 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segnava il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, e pertanto la Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme

passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "*Questionario*") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Infatti, anche dopo l'entrata in vigore della citata normativa, risulta tuttora in vigore l'art. 7, c. 7, della legge n. 131/2003, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e/o l'avvio del procedimento di c.d. "*dissesto guidato*" disciplinato dall'art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 149/2011, la natura attualmente anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni deficitarie o di squilibrio.



2. Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2016 del Comune di Oppeano (VR) sono emerse una serie di criticità nell'esercizio finanziario di riferimento oggetto di rilievo. Lo scrutinio della situazione finanziaria del Comune ha richiesto in particolare uno specifico approfondimento istruttorio.

Va preliminarmente sottolineato che il Comune di Oppeano era stato destinatario, per l'esercizio 2015, di apposita pronuncia (n. 237/2018/PRSE) in cui la Sezione aveva proceduto a rilevare la criticità riguardanti: il ritardo nell'approvazione rendiconto, l'errore sul risultato di amministrazione, uno squilibrio di parte capitale indotto dall'errata contabilizzazione del FPV l'emersione di un disavanzo non riconosciuto da finanziare con applicazione avanzo, l'anticipazione di tesoreria cospicua, l'accumulo residui passivi e la tempestività dei pagamenti nonché lo sfioramento parametro deficitario n. 4.

L'approfondimento svolto sui contenuti del questionario e a seguito della nota più sopra indicata restituisce un quadro istruttorio caratterizzato da una ripetuta violazione dei principi contabili, suffragato da una serie di criticità di seguito esposte.

Nell'esercizio qui considerato, il fondo di cassa al 31/12/2016 ammonta ad € 1.470.851,85.

3. Con riferimento alla tardiva approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2016, avvenuta il 17 maggio 2017, trattandosi di criticità già emersa in occasione dello scrutinio sul rendiconto 2015 e rilevata con la precedente delibera n. 237/2018/PRSE, che

qui viene richiamata, il Collegio rammenta nuovamente che il rendiconto è atto ritenuto obbligatorio dalla legge (cfr., in termini, T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 7/10/2004, n. 13591) e che dal ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 120, co. 2 e 3, della Costituzione circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario ad acta.

Evidenzia altresì la Sezione la natura di atto prodromico del rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, la cui assenza potrebbe comportare rilievi di illegittimità inerenti all'attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di previsione, attesa la chiara espressione contenuta nell'art. 172, co. 1, lett. a), del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) secondo cui al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato.

Ulteriori limitazioni per l'ente, *ope legis*, si ravvisano nell'esclusivo e limitato utilizzo dell'avanzo di amministrazione "*presunto*", anziché accertato (artt. 186 e 187 D.Lgs. n. 267/2000) e nell'impossibilità di ricorrere all'indebitamento attraverso la contrazione di nuovi mutui, secondo quanto stabilito dall'art. 203, comma 1, lett. a) del Tuel mentre, la mancata redazione dell'apposita certificazione sui principali dati del rendiconto da parte dell'ente comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario previsto in favore dell'ente relativamente all'anno in cui l'inadempimento è avvenuto (stante il precetto contenuto nell'art. 161, commi 1 e 3, Tuel, quest'ultimo nel testo modificato dall'art. 27 co. 7, L. 28/12/2001, n. 448).

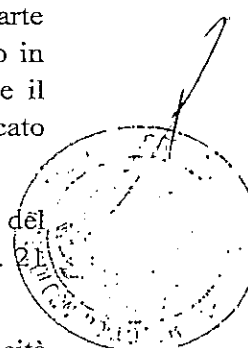
Inoltre, in via provvisoria e sino all'adempimento, la ritardata approvazione del rendiconto comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario (art. 21 del Principio contabile n. 3 - rendiconto degli enti locali).

Conclusivamente, la mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni.

Ciò vale evidentemente anche per il ritardo con cui si approva il rendiconto atteso che lo stesso riveste carattere di atto d'urgenza che può essere approvato anche nelle particolari situazioni indicate all'art. 38 del D.Lgs. 267/2000.

Va infine ricordato che la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile causa ora, in virtù dell'articolo 227, comma 2 bis (introdotto dal decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012) del D.Lgs. 267/2000, l'attivazione della procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del Tuel.

La Sezione rammenta anche che l'art. 9, comma 1-*quinquies*, del D.L. n. 113/16 stabilisce il divieto per gli Enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo,



con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione e il rendiconto).

Il divieto legale di assunzione ex art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016 riguarda sia le "... assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto ...", sia la stipula di "... contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi". Tale disposizione sanziona gli enti inadempienti con un "blocco" delle rispettive risorse, le quali, nell'arco temporale che si dispiega dalla scadenza dei termini per l'approvazione dei documenti contabili fondamentali indicati dal legislatore e fino al momento dell'approvazione "tardiva", non possono essere impiegate, neppure per spese afferenti al reclutamento di personale (come nel caso della stipula dei contratti di servizio onerosi con soggetti privati). Tale divieto opera a prescindere dal titolo contrattuale in concreto adottato per le "assunzioni" (a tempo indeterminato, a termine, ecc.), e dal tipo di attività (amministrative o ad esse estranee) che il nuovo contingente di personale è chiamato ad espletare.

La Sezione si riserva di effettuare ulteriori controlli, anche in sede di esame dei rendiconti successivi, per la verifica della corretta applicazione dei principi più sopra enunciati.

4. Dalla lettura dei quadri BDAP, si rilevava che l'Ente aveva chiuso il 2016 con un avanzo di amministrazione pari ad € 1.265.295,31, sul quale erano stati posti i seguenti vincoli/accantonamenti:

- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12, pari ad € 909.646,34;
- Fondo contenzioso, pari ad € 12.000,00;
- Fondo indennità di fine mandato, pari ad € 7.348,07;
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili, pari ad € 94.000,00 (parte non impegnata del 50% dei proventi da sanzioni per violazioni al CdS).

Tuttavia, dall'analisi effettuata da questa Corte, sembrava potersi desumere la perdita di vincoli derivanti:

- dal differenziale di residui di parte capitale eliminati in sede di riaccertamento ordinario, che comportava la necessaria apposizione di vincoli sul risultato di amministrazione per € 96.405,77;
- dall'equilibrio di parte capitale (Quadro Equilibri di BDAP), pari ad € 259.933,24, che non era confluito nell'avanzo vincolato per investimenti;
- dall'ulteriore disavanzo derivante dall'errata quantificazione del FPV, determinato in sede di riaccertamento straordinario, pari ad € 124.396,15.

Si rilevava, altresì, che la quota disponibile del risultato di amministrazione, pari ad € 242.300,90, non sarebbe risultata capiente al fine di dare copertura ai declinati vincoli e disavanzo, facendo emergere, anche al 31/12/2016, un risultato di amministrazione

disponibile negativo (pari ad € 238.434,26).

A fronte di ciò, la Sezione ha chiesto di anticipare copia del documento programmatico di Consiglio comunale con il quale era stata applicata al bilancio la quota residua di disavanzo originario (al netto delle quote già iscritte nei bilanci 2015 e 2016), ai sensi dell'art. 188 del Tuel.

L'Ente ha riscontrato la richiesta producendo due schemi riassuntivi (il secondo dei quali modificato in sede di integrazione di risposta) dai quali si evince che effettivamente l'esercizio 2016 si era chiuso con un avanzo disponibile minore di zero (- € 238.434,26), mentre i necessari riflessi sugli accantonamenti / vincoli sull'anno successivo confermano che il 2017 si è chiuso con un avanzo libero positivo.

A tal proposito l'Ente ha specificato che *"Al 31/12/ 2016, dunque l'Ente registra un risultato negativo di € 238.434,26"* aggiungendo per il 2017 che:

"- il risultato di amministrazione risultante dall'approvazione del rendiconto e.f. 2017 rettificato come da prospetto di cui sopra, risulta: parte disponibile 478.025,56 parte investimenti 596.141,71;

- al bilancio di previsione e.f. 2017 è stata applicata una quota residua di disavanzo per 109.951,95, considerato che nel momento di stesura del documento previsionale non si avevano dati certi circa il risultato di amministrazione anno 2016;

- nel corso dell'esercizio 2017 non è stato applicato ed utilizzato nessun importo relativamente al risultato di amministrazione anno precedente;

- nell'esercizio 2018 l'Ente ha applicato parte dell'avanzo ma che, dai dati di preconsuntivo, si prospetta comunque un risultato di amministrazione positivo.

Sarà cura di questo Ente, in sede di approvazione del rendiconto anno 2018, prendere atto dei rilievi di Codesta Corte e delle rettifiche conseguenti effettuate anche per il risultato di amministrazione al 31/12/2017".

Osserva il Collegio che la quota di € 109.951,95 (definita quota residua di disavanzo) deriva dalla spalmatura decennale del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, in ossequio a quanto deliberato con provvedimento consiliare n. 37 del 23/7/2015 (ai sensi dell'art. 3, comma 16, del D.lgs. 118/2011 e dell'art. 2 del D.M. 2/4/2015), mediante applicazione ai successivi bilanci di previsione di un decimo del citato disavanzo: si ricorda tuttavia che con la deliberazione n. 105/PRSP/2017 questa Corte aveva rilevato, tra l'altro, *"la criticità derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario, con la impropria inclusione nel c.d. disavanzo tecnico di poste derivanti dal riaccertamento ordinario e con la conseguente alterazione sostanziale degli equilibri di bilancio"*.

Alla pronuncia di questa Corte era seguita l'adozione delle misure correttive, deliberate con provvedimento consiliare n. 31/2017, avente ad oggetto *"Modifica D.C.C. n. 37 del 23/07/2015 ad oggetto: «Individuazione modalità di ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui - art. 3, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011ss.mm.ii. ed art. 2, comma 2 Decreto del Ministero dell'Economia e delle*

Finanze 2 aprile 2015»", con la quale l'Ente aveva approvato quanto segue:

"CONSIDERATO che con provvedimento consiliare n. 37 del 23/07/2015 sono state individuate le modalità di ripiano del disavanzo straordinario di amministrazione ai sensi del DM 2 aprile 2015, disponendo quanto segue:

- *ripiano del disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, pari a complessivi € 1.099.519,49, mediante applicazione al bilancio di previsione di quote annuali dell'importo di 109.951,95 per un arco temporale di anni 10;*
- *destinazione dei futuri introiti che dovessero essere realizzati dalla cessione delle aree Pip 11 - "Cittadella del lavoro", al ricalcolo del risultato negativo determinatosi e conseguentemente al rientro anticipato dal disavanzo creatosi;*
- *applicazione della quota annua del disavanzo di amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015-2017, nel rispetto delle modalità di ripiano sopra individuate;*

ATTESO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2016 è stato approvato il rendiconto esercizio finanziario 2015, dal quale risulta un ripiano del disavanzo per € 540.494,72;

VISTO altresì che in questa stessa seduta, viene approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2016, con le seguenti risultanze finali:

Risultato di amministrazione al 31/12/2016	€ + 1.265.295,31
Fondi accantonati/vincolati	€ - 1.022.994,41
Differenza	€ + 242.300,90

PRIVATO ATTO che la quota costante annuale di disavanzo, pari ad € 109.951,95, è stata correttamente applicata al bilancio di previsione 2015 e 2016, come da piano di rientro approvato dal consiglio;

VISTO che il risultato di amministrazione è stato completamente migliorato e ripianato nel corso degli esercizi 2015 e 2016 utilizzando proventi derivanti da alienazione d'aree, entrate correnti ed economie di spesa;

ATTESO che nel risultato di amministrazione al 31/12/2016 risulta accantonato e vincolato, in via prudenziale, un fondo pari ad € 1.022.994,41;

RITENUTO, per quanto su esposto, di considerare quindi totalmente ripianato al 31/12/2016 il disavanzo straordinario di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui".

La Sezione tuttavia, pur prendendo atto dei contenuti della citata Deliberazione n. 31/2017, non può esimersi dal rilevare l'emersione di un ulteriore disavanzo ordinario di € 238.434,26, derivante dall'incapienza della quota disponibile del risultato di amministrazione a fronte della perdita di vincoli afferenti: il differenziale di residui di parte capitale eliminati in sede di riaccertamento ordinario, il saldo di parte capitale e l'ulteriore disavanzo derivante dall'errata quantificazione del FPV, peraltro espressamente confermato dall'Ente in sede di risposta ai rilievi istruttori di questa Corte.

Il collegio rileva come l'accertamento di un disavanzo sostanziale di amministrazione comporta il necessario intervento da parte del Consiglio dell'ente, che è tenuto ad adottare, contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto, tutti gli atti necessari all'immediata applicazione dello stesso all'esercizio in corso di gestione. Il provvedimento di riequilibrio finanziario costituisce, ai sensi dell'art. 188 del TUEL, atto obbligatorio per l'ente, poiché la mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata, a tutti gli effetti, alla mancata approvazione del rendiconto.

Con la delibera di ripiano devono, tuttavia, essere evidenziate le cause che hanno determinato il disavanzo ed individuate le misure strutturali volte ad evitare ulteriori peggioramenti all'equilibrio finanziario. Con periodicità almeno semestrale, il consiglio dovrà poi ricevere dal sindaco o dal presidente una relazione, controfirmata dall'organo di revisione, sullo stato di attuazione del piano di rientro. Se durante il periodo considerato nel piano di rientro dovessero presentarsi fatti nuovi e incrementativi del disavanzo, le maggiori somme dovranno essere finanziate non oltre il tempo originariamente previsto.

Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio ancorché da riconoscere (nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio) è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge, ad eccezione delle spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

Ciò tanto più in presenza di elementi istruttori da cui emergono le criticità di cui appresso.

5. Dagli approfondimenti istruttori, si rilevava infatti il basso grado di realizzo per il recupero dell'evasione IMU, tipologia di entrata avente natura straordinaria:

	Accertamenti	Riscossioni	% di realizzo	FCDE a compet.
Recupero 2016	434.000,00	165.836,00	38,2%	171.919,94

A livello di riscossione a residuo, si osservava, in particolare, un tasso di realizzo del 12,5%, con una massa creditoria IMU da riportare al 2017 pari ad € 843.627,87, come esposto nella Relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2016.

La Sezione chiedeva, quindi, opportuni ragguagli in merito al basso grado di realizzo ed all'esigibilità delle poste mantenute a residuo, in virtù, nondimeno, delle raccomandazioni formulate dall'Organo di revisione al rendiconto 2016, che recitano *"Si invita l'Amministrazione, in considerazione della mole importante dei residui attivi per accertamenti tributari, pur nella costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, di monitorare costantemente la realizzazione degli stessi attiyando nei tempi consentiti tutte le fasi per riscuotere"*.

L'Ente ha risposto che, come anche suggerito dall'Organo di revisione, viene effettuato il costante monitoraggio in merito all'esigibilità dei residui. Dalla documentazione istruttoria emerge che alla data della risposta la situazione dei citati residui andava così aggiornata:

- accertamenti nell'anno 2016, pari ad € 434.000,00;
- riscossioni complessive pari ad € 304.328,00, pari al 70,1% dell'accertato.

L'Ente ha, inoltre, aggiunto che in relazione alla differenza di € 129.672,00, ha concesso a molti contribuenti morosi, considerata la situazione di disagiate condizioni economiche e di temporanea circostanza di obiettiva difficoltà di pagare in un'unica soluzione, la possibilità di rateizzare quanto dovuto.

Circa la massa creditoria IMU riportata al 2017 per € 843.627,87, nel registrare un tasso di realizzo del 27% alla data odierna, l'Amministrazione ha evidenziato che alcuni ricorsi in commissione tributaria hanno sostanzialmente rallentato l'incasso.

L'Ente ha poi aggiunto che *"Risultano esserci contenziosi in atto per un importo complessivo di € 462.000,00, ma con un rischio di soccombenza relativamente basso, come anche riferito dal ns. legale che ci tiene costantemente informati"*.

Infine, il Comune ha dichiarato di perseguire, in maniera rigorosa ed attenta, il realizzo dei propri crediti, adottando, nelle tempistiche consentite dalla legge, tutti i provvedimenti idonei necessari.

Pur prendendo atto di quanto affermato dall'Amministrazione, il Collegio non può che osservare, preliminarmente, che i contenziosi riguardano il 55% dell'accertato in esercizi antecedenti il 2016 (si tratta di residui riportati da esercizi precedenti): alla luce di questo dato, un tasso di riscossione del 27%, a oltre tre anni dall'accertamento, pur preso atto delle rateizzazioni, appare tutt'altro che lusinghiero, senza considerare il rischio di una eventuale soccombenza in commissione tributaria (valutato dall'Ente come "basso").

Richiamato, sul punto, quanto già rilevato con la delibera concernente l'esercizio 2015, il Collegio ribadisce ed invita nuovamente l'Ente a voler porre attenzione sul fatto che il basso grado di recupero dell'evasione tributaria pone in evidenza un comportamento non solo potenzialmente foriero di gravi responsabilità dell'Amministrazione, ma altresì antitetico rispetto ai parametri disegnati dalla carta costituzionale: osta a ciò, del resto, l'indefettibile principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria - riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, della Costituzione) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari (vedi, *ex multis*, C. Conti reg. Sardegna sez. giurisd., 21 febbraio 1994, n. 79).

Dall'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, vincolata ed ex lege, si ricava quindi la conclusione circa l'irrinunciabilità della potestà impositiva, e la sostanziale illiceità e antidoverosità di qualsiasi azione od omissione volta a procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari che, in quanto tali, vincolano a doveri ineludibili di solidarietà (art. 23 della Costituzione) e la cui inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi.

PQM

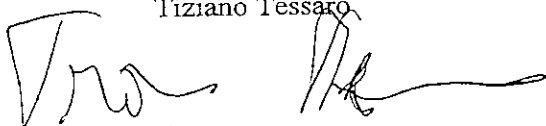
la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2016 del Comune di Oppeano (VR):

- rileva la tardiva approvazione del rendiconto 2016 avvenuta in data 17/5/2017;
- rileva la necessità, ai sensi degli artt.188 e 193 del Tuel, dell'adozione delle misure consequenziali per la copertura di un disavanzo ordinario di € 238.434,26, entro 3 anni e comunque entro la consiliatura. Con la delibera di ripiano dovranno essere evidenziate le cause che hanno determinato il disavanzo ed individuate le misure strutturali volte ad evitare ulteriori peggioramenti all'equilibrio finanziario. Con periodicità almeno semestrale, il consiglio dovrà poi ricevere dal sindaco o dal presidente una relazione, controfirmata dall'organo di revisione, sullo stato di attuazione del piano di rientro. Nelle more della presentazione del piano di rientro dal disavanzo di amministrazione è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge, ad eccezione delle spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi;
- rileva la non corretta applicazione dei principi dell'armonizzazione contabile che funzionale al rispetto degli equilibri di bilancio, deriva da una serie di fattori descritti in premessa, nonché dal basso grado di realizzo dei proventi derivanti dal recupero evasione tributaria;
- copia della deliberazione di presa d'atto della presente pronuncia da parte dell'Ente dovrà pervenire a questa Sezione entro il termine di 60 giorni, previsto dall'art.148-bis del Tuel; entro lo stesso termine dovranno pervenire i provvedimenti adottati dall'Ente in esecuzione della presente pronuncia;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33;
- dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune di Oppeano (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2019.

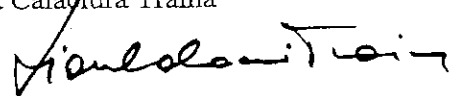
Il Magistrato relatore

Tiziano Tessaro



Il Presidente

Diana Calaciura Traina



Depositata in Segreteria il - 3 LUG. 2019

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

Dott.ssa Letizia Rossini

